



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 2 novembre 2018

Prot. n. D327/2018/654203

Articoli 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 91 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.) - Ordinanza contingibile e urgente concernente la gestione su tutto il territorio provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione Civile per la messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che

a seguito degli eventi meteorologici di eccezionale portata che hanno colpito tutta Provincia di Trento è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018;

in conseguenza dei suddetti eventi sussiste la necessità di attivare immediatamente su tutto il territorio provinciale gli interventi di somma urgenza per permettere la messa in sicurezza, lo sgombero, la rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dai suddetti eventi, con particolare riferimento alla gestione dei fanghi e dei rifiuti che derivano dalle operazioni di pulizia e sgombero delle case, delle strade, delle attività produttive e dei terreni interessati da frane ed esondazioni;

ai sensi dell'art. 91 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (emanato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.) *“qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della Giunta provinciale, ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. In relazione ai provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 dal Presidente della Giunta provinciale, la Giunta stessa è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa. Qualora gli interventi di cui al*

comma 2 siano disposti in dipendenza di eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili. L'esecuzione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo possono essere affidate ai comuni, ai loro consorzi, ai comprensori, alle aziende municipalizzate e alle imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza”;

inoltre, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”;

ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati” e, pertanto, allo svolgimento delle suddette attività non si applica il regime autorizzatorio previsto dalla parte quarta dello stesso D.Lgs. 152/2006;

ai sensi dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto [norme in materia di gestione di rifiuti] i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni”;

i materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione Civile per la messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici

oggetto del presente atto non sono soggetti alla disciplina in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, poiché non ricorrono i presupposti ivi contemplati;

qualora si avesse evidenza che gli eventi calamitosi in oggetto abbiano causato o siano causa di una potenziale contaminazione dell'ambiente circostante (ad esempio si sia in presenza di materiali contenenti amianto, fanghi o limi, che contengano evidenze di gasoli da riscaldamento, combustibili di diversa natura, benzine o sostanze chimiche, nel caso siano interessate realtà produttive che gestiscano tali sostanze) è, comunque, necessario porre in essere le azioni atte ad impedire la diffusione dell'inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto prevede il titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di bonifica di siti contaminati.

Tutto ciò premesso;

- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'art. 52 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- visti gli articoli 7, comma 2, e 10, comma 8, della L.P. 1 luglio 2011, n. 9;
- visto il Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e in particolare l'art. 91;
- visto le norme del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*"Norme in materia ambientale"*) richiamate in premessa;
- visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 73 di data 30 ottobre 2018 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardante l'intero territorio provinciale, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018 e con il quale sono state impartite le prime disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- sentiti per le vie brevi, in considerazione dell'urgenza, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- visto il parere tecnico dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente – Settore Tecnico per la tutela dell'ambiente Prot. 653600 dd. 3 novembre 2018;
- riscontrata la necessità e la sussistenza su tutto il territorio provinciale delle condizioni per attivare immediatamente gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018, adottando, al di fuori dei casi già disciplinati dagli articoli 183, lett. n) e 185, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, le azioni necessarie anche in deroga agli artt. 189, 190 e 193 del capo I, ai capi IV e V del titolo primo della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché in deroga agli artt. 65, 66 e 67 bis, 84, 85 bis, 85 ter, 86 e 88 del T.U.L.P.,

ORDINA

1. ai Sindaci dei Comuni del Trentino interessati di individuare, in accordo con le locali stazioni dei Vigili del fuoco e i Distretti forestali, i siti idonei al conferimento e deposito provvisorio dei materiali derivanti dagli interventi di emergenza – purché non presentino evidenze di contaminazione – per la messa in sicurezza e sgombero delle aree interessate dagli eventi meteorologici calamitosi del 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018, anche in deroga alla disciplina in materia urbanistica; i siti devono avere caratteristiche tali da consentire la permanenza dei

materiali in questione in condizioni di sicurezza e comunque in modo tale da non cagionare ulteriori situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

2. alle strutture provinciali e agli altri organismi facenti parte della Protezione civile nonché agli eventuali altri soggetti individuati a mezzo di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 91 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti dai Sindaci dei Comuni del Trentino interessati, di conferire nel più breve tempo possibile i materiali in questione verso i siti di cui al punto 1.;
3. ai Sindaci dei Comuni del Trentino interessati di comunicare al Dipartimento Protezione civile, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio l'elenco e l'individuazione cartografica dei siti di cui al punto 1.;
4. che il deposito dei materiali di cui al punto 1. avvenga, in deroga alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, per il tempo necessario – e comunque non oltre sei mesi dall'adozione della presente ordinanza – per una prima selezione e caratterizzazione del materiale, nonché, se necessario, per l'attribuzione dei codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER), al fine dell'avvio delle successive fasi di gestione;
5. che la movimentazione e il conferimento dei materiali oggetto della presente ordinanza possa essere effettuata direttamente dalle strutture provinciali e dagli altri organismi facenti parte della Protezione civile e dagli eventuali altri soggetti individuati dai Sindaci dei Comuni del Trentino interessati ai sensi dell'art. 91 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ovvero ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, verso i siti di cui al punto 1. in deroga alla disciplina sul trasporto dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
6. che nelle aree individuate dai Comuni di cui al punto 1 sia mantenuta, per quanto possibile, la tracciabilità del materiale ivi collocato, distinguendo in via prioritaria tra il materiale contenente anche rifiuti di vario genere (ad esempio ingombranti, elettrodomestici, parti di veicoli, imballaggi, RSU ecc...) e il materiale naturale;
7. di comunicare la presente ordinanza a tutti i Comuni del Trentino, al Dipartimento Protezione civile, alle strutture operative della Protezione civile, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Consorzio dei Comuni trentini, al Commissariato del Governo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e ai comandi delle forze dell'ordine operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
8. di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi entro 120 giorni dall'emanazione della presente ordinanza, l'assunzione delle iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il Presidente
- Ugo Rossi -
